



Comune di Cogoleto

# CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI



Città Metropolitana  
di Genova

<b>OGGETTO</b>	SPECIALITA' MEDICINALI, PRODOTTI GALENICI, PRESIDI E PRODOTTI PARAFARMACEUTICI
----------------	--

<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	<i>Comune di Cogoleto</i>
---------------------------------------	---------------------------

<b>COMMITTENTE</b>	<i>Comune di Cogoleto</i>
--------------------	---------------------------

<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	<i>Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante</i>
----------------------------	--

<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<i>Dott. Maurizio Torre</i>
--------------------------------------	-----------------------------

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Comune</b> .....	<i>Il Comune di Cogoleto</i>
<b>Direttore dell'esecuzione</b> .....	<i>Il soggetto indicato dal responsabile del procedimento per sovrintendere l'esecuzione del contratto</i>
<b>Concorrente</b> .....	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
<b>Soggetto aggiudicatario</b> .....	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
<b>Appaltatore</b> .....	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
<b>Direttore dell'esecuzione</b> .....	<i>Il Responsabile del procedimento ha facoltà di nominare uno o più direttori dell'esecuzione per sovrintendere l'esecuzione del contratto</i>
<b>Responsabile del contratto</b> .....	<i>Il soggetto indicato dal fornitore quale referente unico nei riguardi del Comune per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

<b>SOMMARIO</b>		<i>pagina</i>
<b>PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA</b>		<b>3</b>
Articolo 1	Oggetto.....	3
Articolo 2	Quantità e ammontare dell'appalto.....	3
2.1	<i>Sconti minimi per tipologia di prodotto</i> .....	3
Articolo 3	Modalità e condizioni per l'esecuzione della fornitura.....	4
3.1	<i>Ordinativi</i> .....	4
3.2	<i>Consegne</i> .....	4
Articolo 4	Servizi aggiuntivi.....	4
Articolo 5	Durata.....	5
Articolo 6	Vigilanza e controlli.....	5
Articolo 7	Continuità del servizio.....	5
<b>PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>		<b>6</b>
Articolo 8	Ruoli contrattuali.....	6
Articolo 9	Corrispettivo.....	6
Articolo 10	Fatturazione e pagamenti.....	6
Articolo 11	Tracciabilità.....	7
Articolo 12	Obblighi e responsabilità del fornitore.....	7
Articolo 13	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	7
Articolo 14	Tutela della riservatezza.....	8
Articolo 15	Cauzione definitiva.....	8
Articolo 16	Penali.....	9
Articolo 17	Cessione del contratto e subappalto.....	10
Articolo 18	Risoluzione contrattuale.....	10
Articolo 19	Facoltà di recesso.....	11
Articolo 20	Clausole finali.....	11
<b>PARTE TERZA – OFFERTA</b>		<b>12</b>
Articolo 21	Criteri di aggiudicazione.....	12

<b>PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA</b>
--

**Articolo 1      Oggetto**

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale la fornitura, senza vincolo di esclusiva, alla Farmacia Comunale di Cogoleto di specialità medicinali, prodotti galenici, presidi e prodotti parafarmaceutici in genere riconducibili alle seguenti categorie merceologiche:

- Specialità rimborsabili SSN
- Specialità non rimborsabili SSN
- Parafarmaci , galenici e omeopatici
- Prodotti da banco (OTC – SOP)
- Farmaci equivalenti

La fornitura si intende riferita a quei prodotti ascrivibili alle suddette categorie che, per motivi d'urgenza derivanti dalla necessità di soddisfare la domanda dell'utenza, o per la scarsa rilevanza economica, non risulta conveniente acquistare direttamente alle case produttrici.

Il contratto di fornitura non costituisce concessione di esclusiva. L'Ente, nella persona del Direttore della Farmacia comunale, nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile, si riserva di effettuare acquisti diretti a condizioni commercialmente più favorevoli senza che la ditta aggiudicataria nulla possa pretendere nei confronti dell'Ente stesso.

**Articolo 2      Quantità e ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo presunto posto a base di gara per l'intero periodo di fornitura è stimato in **Euro 2.320.000,00**, oneri fiscali esclusi, già al netto degli sconti minimi stabiliti dal Comune di Cogoleto ed indicati al successivo art. 2.1 del presente Capitolato Speciale d'Oneri. L'importo a base di gara è indicativamente ripartito per le annualità oggetto di fornitura come di seguito specificato:

- A) Periodo 01/07/2015 – 31/12/2015      € 464.000,00  
 B) Periodo 01/01/2016 – 31/12/2016      € 928.000,00  
 C) Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017      € 928.000,00

L'importo presunto della fornitura, calcolato in via di stima sulla base della serie storica degli acquisti, è da intendersi meramente indicativo del volume contrattuale; nulla sarà dovuto dall'Amministrazione all'aggiudicatario qualora le forniture richieste non raggiungessero l'importo massimo contrattuale

Nel caso in cui, prima del termine della durata della fornitura, sia esaurito l'importo massimo del contratto indicato al presente articolo, al fornitore potrà essere richiesto di incrementare l'importo contrattuale, entro i limiti del 20% di legge (c.d. quinto d'obbligo), quali ne siano le ragioni (ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'incremento dei volumi di vendita al pubblico, anche per effetto di nuove disposizioni normative), ferme restando, in ogni caso, le medesime condizioni contrattuali.

**2.1      Sconti minimi per tipologia di prodotto**

- a) Specialità rimborsabili SSN (ESCLUSI EQUIVALENTI) ..... 31,10% netto;  
 b) Specialità non rimborsabili SSN .....31,10% netto;  
 c) Parafarmaci , galenici e omeopatici .....29,00% netto;  
 d) Prodotti da banco (OTC – SOP)..... 33,00% netto;  
 e) Farmaci equivalenti .....31,30 %netto.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere le percentuali di sconto offerte, superiori ai minimi di legge, fisse ed immutabili per tutta la durata del contratto e si impegnano, in caso di aumenti degli sconti minimi vigenti ad adeguare automaticamente l'offerta secondo le variazioni intervenute.

### **Articolo 3      Modalità e condizioni per l'esecuzione della fornitura**

La fornitura deve essere eseguita con modalità frazionata secondo le necessità rappresentate dal Comune al momento della formulazione dell'ordine, senza possibilità di limitazioni quantitative minime.

Il servizio deve essere garantito continuativamente, comprese le giornate di sabato, domenica e le festività infrasettimanali nelle quali la farmacia osservi servizio di turno di guardia farmaceutica.

In caso di scioperi di categoria il fornitore assicura il servizio in misura ridotta.

L'impresa si impegna a fornire farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore a 8 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna alla farmacia (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, durata inferiore);

L'aggiudicatario non può consegnare farmaci revocati, sospesi, scaduti o comunque ritirati dalla vendita per provvedimenti dell'autorità.

Qualora l'ordinativo abbia ad oggetto un prodotto appartenente alle categorie merceologiche oggetto di fornitura ma non ricompreso tra quelli a catalogo del fornitore, questi provvede a inserirlo nella propria offerta commerciale entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'ordinativo.

Il fornitore deve consentire alla Farmacia Comunale di usufruire delle offerte speciali, delle campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio di materiale divulgativo e pubblicitario, nonché di ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite.

#### **3.1      Ordinativi**

Gli ordinativi sono inviati dalla Farmacia Comunale per via telematica attraverso il programma gestionale in uso. Il fornitore riceve gli ordini per mezzo dei propri applicativi resi compatibili con il programma gestionale del committente, o in caso di indisponibilità della rete a mezzo contatto telefonico.

E' onere del fornitore garantire la compatibilità e l'aggiornamento nel corso del contratto dei propri applicativi alle eventuali modifiche che dovessero intervenire rispetto al programma gestionale impiegato dalla Farmacia Comunale.

#### **3.2      Consegne**

Le consegne degli ordinativi devono avvenire franco indirizzo presso la Farmacia Comunale avuto riguardo all'urgenza dell'ordinativo e comunque entro e non oltre due ore dal ricevimento dell'ordine.

Il fornitore assicura almeno 5 (cinque) consegne giornaliere sulla base degli ordinativi inviati dalla Farmacia Comunale, da concordare con il direttore della farmacia data l'urgenza dell'approvvigionamento.

Contestualmente alla spedizione dei prodotti oggetto di ordinativo il fornitore trasmette telematicamente alla Farmacia Comunale la Bolla Elettronica nella quale è dettagliato il costo di ogni riga di bolla.

Le operazioni di consegna devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia di HACCP e delle condizioni di conservazione dei prodotti termolabili disposte dal D.Lgs. 167/2007.

### **Articolo 4      Servizi aggiuntivi**

Il fornitore deve mettere a disposizione della Farmacia Comunale un servizio di "disponibilità e costi del prodotto" costantemente aggiornato e consultabile con modalità telematica. Deve essere inoltre assicurato per tutta la durata del contratto il tempestivo invio alla Farmacia Comunale delle circolari emesse dall'Associazione Titolari Farmacie.

Il fornitore deve garantire il servizio "resi" per prodotti e confezioni non commercializzabili, non conformi

all'ordinativo o nel caso di revoca dell'ordine, mediante emissione di contestuale nota di accredito. L'eventuale invio dei prodotti in sostituzione dei resi dovrà avvenire in occasione della prima consegna utile in ragione della disponibilità degli stessi.

Con periodicità mensile il fornitore deve ritirare presso la Farmacia Comunale le ricette relative ai farmaci rimborsabili dal SSN e provvedere alla successiva consegna delle stesse presso la A.S.L. n. 3 che inoltrerà attraverso lo stesso canale le relative ricevute.

Il fornitore, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione provvede senza oneri aggiuntivi per il Comune, al ritiro presso la Farmacia Comunale delle bombole di ossigeno terapeutico esaurite, ne cura il riempimento e la riconsegna alla Farmacia.

Il fornitore deve garantire che i prodotti riportino sulla confezione il prezzo aggiornato.

Il fornitore deve garantire la consegna dei farmaci distribuiti " in nome e per conto" ai sensi DGR Liguria n.907/2008.

#### **Articolo 5           Durata**

Il contratto decorre dal 1° luglio 2015 e termina il 31 dicembre 2017 senza necessità di preventiva disdetta del Comune, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse finanziarie stanziato per il finanziamento della fornitura.

Alla scadenza e nelle more dell'espletamento delle procedure di scelta del nuovo contraente, il contratto è prorogato su richiesta del committente per ulteriori sei mesi al fine di garantire la continuità delle forniture.

Il fornitore si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti dal contratto iniziale, eventualmente integrato a termini del presente capitolato.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore del fornitore.

#### **Articolo 6           Vigilanza e controlli**

Successivamente alla consegna, il Direttore dell'Esecuzione procede alla verifica dei prodotti oggetto di fornitura: qualora gli stessi non risultino corrispondenti all'ordinativo e alle condizioni previste dal presente capitolato è fatto obbligo all'aggiudicatario di ritirarli e sostituirli, a proprie cure e spese, entro la prima consegna utile.

La sostituzione dei prodotti rifiutati non esonera il fornitore dalla responsabilità per ritardata consegna, con conseguente applicazione delle penali specificamente previste dal presente capitolato.

#### **Articolo 7           Continuità del servizio**

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il fornitore non può abbandonare o sospendere la fornitura oggetto del contratto senza la preventiva autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione.

L'arbitrario abbandono o la sospensione del servizio integrano ipotesi di inadempimento valutabili da parte dal Comune ai fini del recesso contrattuale e danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.

In caso di sciopero del proprio personale, il fornitore s'impegna ad informare il Direttore dell'Esecuzione con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per effetto di risoluzione, rescissione, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, il fornitore è tenuto ad assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali richieste fino all'individuazione di un nuovo contraente.

<b>PARTE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>
--

**Articolo 8      Ruoli contrattuali**

Il fornitore s'impegna ad indicare al committente il nominativo del referente unico individuato ai fini del coordinamento e dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il referente unico assicura in particolare il conforme svolgimento delle attività alle condizioni previste dal capitolato speciale d'onere e dall'offerta presentata, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Il referente unico contrattuale del committente dovrà identificarsi nel Responsabile del Procedimento il quale potrà avvalersi di un Direttore dell'esecuzione incaricato della verifica di conformità dei prodotti e delle prestazioni, del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico contabile relativo alla regolare esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 301 e seguenti del Regolamento di esecuzione di cui al DPR 207/2010.

**Articolo 9      Corrispettivo**

Il corrispettivo è determinato in relazione a ciascun ordinativo sulla base dei prezzi risultanti dall'offerta aggiudicataria.

Quando nel corso dell'esecuzione del contratto in relazione ai prodotti oggetto di fornitura ricorrano iniziative promozionali e/o stagionali nonché offerte speciali dalle quali discendano condizioni economiche migliorative più favorevoli rispetto a quelle derivanti dall'offerta aggiudicataria, il fornitore è tenuto a quantificare il corrispettivo della fornitura sulla base del minor prezzo risultante.

A sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207, sull'importo netto progressivo delle forniture è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate solo a conclusione di ogni anno solare, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva.

Sono fatti salvi gli obblighi posti a carico dell'amministrazione dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**Articolo 10      Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione deve essere riepilogativa con cadenza non inferiore a quindici giorni.

Il Comune provvede direttamente al pagamento della fattura delle forniture, entro 30 (trenta) giorni dall'avvio della verifica di conformità, ovvero dalla data di ricevimento della fattura, se successiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Stazione Appaltante per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Si segnala che a far data dal 31.03.2015, secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture emesse nei confronti del Comune di Cogoleto dovranno essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito

[www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Codice Univoco Ufficio: ZAAXXP Descrizione Ente: Comune di Cogoleto Descrizione unità organizzativa: FARMACIA COMUNALE

I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

#### **Articolo 11 Tracciabilità**

Il fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il fornitore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro sette giorni dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni il Comune non potrà eseguire i pagamenti e il concessionario non avrà nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito al fornitore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Comune. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del Comune sul conto precedentemente indicato.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, il fornitore deve altresì trasmettere al Comune, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 12 Obblighi e responsabilità del fornitore**

Il fornitore s'impegna ad eseguire il contratto nel pieno rispetto del capitolato speciale d'onere e dell'offerta presentata.

Tutte le attività e le prestazioni previste dal presente contratto sono a totale carico e rischio del fornitore, che ha completa autonomia nell'organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' fatto obbligo al fornitore di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il fornitore risponde dei danni a persone, cose o animali che sono conseguenza dall'espletamento del servizio per fatto proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

Il fornitore manleva pertanto il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio.

Il fornitore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile del procedimento tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento della fornitura. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del fornitore, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Comune.

#### **Articolo 13 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e

sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica. Sono a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Soggetto aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Soggetto aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Soggetto aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Non trova applicazione il comma 3-bis dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., trattandosi di fornitura "non riconducibile alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera", come da interpretazione contenuta nel punto 5 della voce "Criticità connesse all'interpretazione della norma" dell'Atto di segnalazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 2 del 19/03/2014.

Il Comune è manlevato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Soggetto aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

#### **Articolo 14 Tutela della riservatezza**

Il fornitore assume la garanzia che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Ai fini di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 196/2003 il fornitore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio.

Il fornitore, consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali:

- (1) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- (2) si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- (3) si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Comune, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- (4) si impegna ad individuare un referente per l'Amministrazione responsabile della Privacy e a comunicarlo, con nota scritta, al Comune.

#### **Articolo 15 Cauzione definitiva**

Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;

- (B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- (C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, l'aggiudicatario si impegna a fornire alla Provincia i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il fornitore s'impegna a mantenere la garanzia fideiussoria

#### **Articolo 16 Penali**

In caso di inosservanza delle modalità e delle condizioni per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale nonché per le forniture non conformi verrà applicata una penale pari a € 260,00.= per ogni evento verificatosi, a titolo di indennizzo, fermo restando che qualora il danno economico subito dal Comune di Cogoleto superasse l'importo delle penali la ditta aggiudicataria sarà tenuta al rimborso totale di detto danno.

Resta inteso che in caso di inadempimento (anche uno solo) nelle consegne dei farmaci dell'aggiudicatario il Comune di Cogoleto si riserva la facoltà di approvvigionarsi di quanto non consegnato presso altri fornitori addebitando all'aggiudicatario, oltre alle penali previste, anche tutti i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento stesso.

La suddetta penale verrà applicata nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle modalità e condizioni di fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri;
- mancato preavviso di temporanea indisponibilità prodotti;
- mancata corrispondenza sia quantitativa che qualitativa tra prodotti richiesti e consegnati;

In caso di sospensione e/o ritardi reiterati nell'esecuzione del contratto per qualsiasi causa verificatisi, il Comune di Cogoleto si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della ditta aggiudicataria per eventuali costi sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra nonché la facoltà per il Comune di Cogoleto di risolvere il contratto in danno dell'aggiudicataria ai sensi dell'art. 1456 del C.C. con conseguente incameramento totale della cauzione definitiva.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Comune di valutare la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale.

Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l'immagine del Comune può dar luogo alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra indicate saranno contestati in forma scritta al fornitore.

Quest'ultimo deve comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi

dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, sono applicate al fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali saranno trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulla cauzione definitiva costituita dal fornitore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrare la cauzione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

Ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare al Comune per la ritardata o omessa esecuzione della fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dal Comune stesso nel successivo o nei nuovi esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del fornitore.

#### **Articolo 17 Cessione del contratto e subappalto**

Il Concessionario non può cedere ad altri l'esecuzione del contratto. È ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

#### **Articolo 18 Risoluzione contrattuale**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, il contratto può essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente indicati e al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- (1) mancato avvio della fornitura entro la data convenuta;
- (2) interruzione e/o abbandono della fornitura;
- (3) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- (4) cumulo di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale teorico.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato al Concessionario un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, come risultanti dal capitolato speciale d'oneri e dall'offerta presentata, il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penali, contesta formalmente per iscritto a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Qualora il fornitore, entro il termine assegnato, non dia riscontro ovvero non ottemperi o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, è facoltà del Comune di risolvere il contratto.

In caso di risoluzione, il Comune beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito, alla quantificazione del quale concorrono anche gli oneri e i costi derivanti dalla necessità di acquisire un nuovo contratto e le condizioni economicamente più sfavorevoli che dovessero conseguire.

Il Comune, nel caso che gli attuali presupposti normativi in materia di attribuzione di competenza e di risorse finanziarie dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di rinegoziare i contenuti delle prestazioni o, in assenza di accordo, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni senza che il fornitore possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

**Articolo 19      Facoltà di recesso**

Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (1) sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del fornitore;
- (2) il fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- (3) sia accertata a carico del fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- (4) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

La comunicazione di disdetta anticipata da parte del Comune al fornitore deve essere effettuata a mezzo pec, fax o lettera raccomandata, con preavviso di almeno trenta giorni, salvo diverso termine imposto per legge.

Dalla data del recesso il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso il fornitore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

**Articolo 20      Clausole finali**

Sono a carico del fornitore tutte le spese di stipulazione e scritturazione, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario Foro competente di Genova.

**PARTE TERZA – OFFERTA****Articolo 21 Criteri di aggiudicazione**

L'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 82, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando il criterio del prezzo più basso sull'importo totale posto a base di gara, determinato in ragione del ribasso offerto per le cinque categorie di prodotti oggetto di fornitura in base alla seguente incidenza percentuale:

	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>INCIDENZA</b>	<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>
1	Specialità rimborsabili SSN	45%	1.044.000,00
2	Specialità non rimborsabili SSN	26%	603.200,00
3	Parafarmaci , galenici e omeopatici	13%	301.600,00
4	Prodotti da banco (OTC – SOP)	7%	162.400,00
5	Farmaci equivalenti	9%	208.800,00

Le percentuali di ribasso offerte dal concorrente per ciascuna tipologia di prodotto costituiscono uno sconto aggiuntivo rispetto a quello minimo previsto per legge di cui all'articolo 2.1 "Sconti minimi per tipologia di prodotto".

Le percentuali di incidenza di cui alla tabella soprastante, essendo rilevanti ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, non sono vincolanti per il Comune di Cogoleto, e pertanto, se nello svolgimento dell'appalto le stesse si rivelassero non rispondenti a realtà, il fornitore nulla potrà pretendere quale riconoscimento economico a suo favore pur restando lo stesso comunque obbligato a fornire tutto quanto ordinato dal Comune di Cogoleto.

Le offerte dovranno essere espresse indicando un numero di decimali non superiore a due per ogni tipologia di prodotto. Nel caso in cui le offerte presentino un numero di decimali in eccesso si procederà al troncamento ai due decimali arrotondando il secondo per eccesso se la terza cifra è compresa fra 5 e 9 o per difetto se la terza cifra è compresa fra 0 e 4. L'arrotondamento dovrà essere applicato anche in sede di fornitura. Pertanto deve intendersi che ogni singola offerta, si esprimerà obbligatoriamente mediante uno sconto percentuale, come sopra indicato. I ribassi percentuali dovranno essere indicati, in cifre ed in lettere e in caso di discordanza farà fede il testo in lettere.